



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 aprile 2009 (30.04)
(Or. en)**

9129/09

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0053 (CNS)**

**ECOFIN 318
UEM 141**

NOTA

del:	Comitato dei Rappresentanti Permanenti
al:	Consiglio
n. prop. Com:	8642/09 ECOFIN 276 UEM 123
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

1. La Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Consiglio in oggetto l'8 aprile 2009.
2. Il 24 aprile 2009 il Parlamento europeo ha formulato il suo parere sulla proposta della Commissione.
3. La Banca centrale europea ha formulato il suo parere sulla proposta della Commissione il 20 aprile 2009¹.
4. S'invita il Consiglio a esaminare il testo approvato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti del 29 aprile 2009 (v. allegato) al fine di raggiungere un accordo politico e di adottare il regolamento fra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, previa messa a punto giuridico-linguistica del testo stesso.

¹ Documento 8937/09 ECOFIN 291 UEM 127.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'ampiezza e l'intensità della crisi finanziaria internazionale incidono sulla potenziale domanda di sostegno comunitario finanziario a medio termine da parte degli Stati membri situati al di fuori dell'area dell'euro e richiedono un aumento considerevole, da 25 a 50 miliardi di euro, del limite stabilito dal regolamento (CE) n. 332/2002¹ per l'esposizione creditizia dei prestiti da concedere a tali paesi.
- (2) Alla luce dell'esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, andrebbero chiariti i compiti e le responsabilità rispettivi della Commissione e degli Stati membri interessati dall'attuazione del regolamento. Inoltre le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere illustrate in un memorandum d'intesa concordato dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.

¹ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

- (3) Occorre chiarire le regole che disciplinano alcuni aspetti della gestione finanziaria del sostegno finanziario della Comunità. Per ragioni operative, è opportuno invitare lo Stato membro interessato a depositare il sostegno finanziario di cui ha beneficiato in un conto speciale presso la Banca centrale nazionale e a trasferire gli importi dovuti in un conto presso la Banca centrale europea alcuni giorni prima della data di scadenza.
- (4) L'adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto, la possibilità per la Corte dei conti europea e l'Ufficio antifrode europeo, fatto salvo l'articolo 27 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, di effettuare controlli negli Stati membri che ricevono il sostegno finanziario comunitario a medio termine quando lo ritengono opportuno è prevista dagli accordi di prestito esistenti e dovrebbe essere stabilita nel presente regolamento.
- (5) Il presente regolamento deve applicarsi immediatamente a tutti gli accordi di prestito nuovi e a quelli esistenti qualora siano oggetto di revisione.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 332/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 332/2002 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
L'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell'ambito di tale meccanismo è limitata a 50 miliardi di EUR.”
2. All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“Lo Stato membro interessato effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto alla Commissione e al Comitato economico e finanziario. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine e del programma di riassetto da esso presentato a sostegno della domanda, decide, di norma nel corso della medesima sessione:

- (a) sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media;
- (b) sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;
- (c) sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.”

3. È inserito il seguente articolo 3 bis:

“Articolo 3bis

La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio. La Commissione trasmette il memorandum di intesa al Parlamento europeo e al Consiglio.”

4. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto, alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3 e al memorandum di intesa di cui all'articolo 3 bis. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.”

5. All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la sua Banca nazionale per la gestione del sostegno finanziario a medio termine ricevuto dalla Comunità. Esso trasferisce il conto capitale e gli interessi dovuti nell'ambito del prestito in un conto della Banca centrale europea sette giorni lavorativi TARGET2¹ prima delle date di scadenza corrispondenti."

6. È inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9bis

Fatto salvo l'articolo 27 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare, nello Stato membro che riceve il sostegno finanziario comunitario a medio termine, i controlli o gli audit finanziari che ritiene necessari in relazione alla gestione di tale sostegno. La Commissione, ivi compreso l'Ufficio europeo antifrode, ha pertanto il diritto di inviare, nello Stato membro che riceve il sostegno finanziario comunitario a medio termine, i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati per svolgere i controlli o gli audit finanziari o tecnici ritenuti necessari in relazione a tale sostegno."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

¹ Come stabilito nell'Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1).